

22/3/I974

PROGETTO DI LEGGE REGIONALE DI INIZIATIVA  
DEI CONSIGLIERI: DI STEFANO- MATARRESE-RAIMONDO  
SOMMA - VENTURA

"PIANO TRIENNALE PER LO SVILUPPO DELLA COLTIVAZIONE DELLA  
BARBABIETOLA DA ZUCCHERO NELLA REGIONE PUGLIA"

-----

ART. I

La Regione Puglia attua per il triennio 1974-76 un Piano di interventi straordinari a mezzo di contributi annui diretti a determinare la ripresa della coltivazione della barbabietola da zucchero con interventi idonei a sviluppare le tecniche di coltivazione: arature profonde, sistemazione superficiale e disinfezzazione dei terreni, diserbo chimico, impiego di sementi e concimi idonei, lotta fitosanitaria ed antiparassitaria.

ART. 2

Hanno diritto a contributi i manuali coltivatori bieticoltori singoli o associati, nonché le cooperative e le associazioni di produttori, purchè titolari di aziende agricole situate nel territorio della Regione.

ART. 3

I contributi saranno erogati agli aventi diritto nelle seguenti misure annue:

- a) per aratura profonda, sistemazione superficiale e disinfezzazione dei terreni: L. 30.000 ad ettaro coltivato a barbabietola;
- b) per impiego di prodotti per il diserbo chimico, nella misura massima del 50% del costo del prodotto effettivamente impiegato;
- c) per impiego di sementi di barbabietola tipi monogerme tecnico e genetico, nella misura massima del 50% del costo del seme effettivamente impiegato;

- d) per impiego di concimi richiesti dalla coltivazione bieticola, nella misura massima del 50% del costo dei concimi effettivamente impiegati;
- e) per operazioni di lotta fitosanitaria (nematodi e rizomania), nella misura massima del 50% del costo dei prodotti fumiganti effettivamente impiegati;
- f) per operazioni di lotta antiparassitaria e anticercosporica contro i parassiti animali (Altica, Lixus, Cleono e Cassida) e vegetali (cercospora) della barbabietola da zucchero, nella misura massima del 50% del costo dei prodotti antiparassitari effettivamente impiegati.

#### ART. 4

Qualora i trattamenti fitosanitari ed antiparassitari di cui ai commi e) ed f) del precedente articolo siano effettuati in forma cooperativa o comunque associata, verrà corrisposto, a favore degli Enti od associazioni che effettuano i trattamenti medesimi, un contributo del 10% della spesa ammessa a contributo.

#### ART. 5

L'avente diritto, entro il 15 giugno di ogni anno, presenta allo Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, in carta semplice, la domanda di assegnazione dei contributi stabiliti dalla presente legge, indicando la consistenza dell'Azienda, il suo ordinamento colturale e la superficie coltivata a bietola, ed allegando le relative fatture di acquisto dei prodotti di cui alle lettere: b), c), d), e), f) dell'art.3.

Entro il 31 Ottobre di ogni anno l'avente diritto dovrà altresì esibire un certificato dell'industria di trasformazione contenente la indicazione della quantità del prodotto consegnato.

Le domande corredate con la relativa documentazione possono essere presentate, oltre che da bieticoltori singoli, anche tramite associazioni o consorzi di produttori.

ART. 6

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in ogni Provincia interessata alla coltura della barbabietola da zucchero, è costituita una Commissione, nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale, presieduta dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale e da un suo delegato e composta da un funzionario dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura e da tre rappresentanti delle organizzazioni dei bieticoltori maggiormente rappresentativi su designazione delle stesse.

La Commissione esamina le domande e le trasmette alla Giunta dell'Amministrazione Provinciale, con parere motivato, proponendo un ordine di priorità dell'accoglimento delle stesse.

La Giunta dell'Amministrazione Provinciale, in base alle risultanze della Commissione, delibera sulle domande di contributi di cui alla presente legge.

ART. 7

Le delibere delle Giunte delle Amministrazioni Provinciali vengono inviate, entro il 15 Novembre di ogni anno, alla Regione Puglia- Assessorato all'Agricoltura - per l'approvazione definitiva da parte della Giunta Regionale.

Le delibere della Giunta Regionale riguardanti le concessioni di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge saranno pubblicate per estratto nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

ART. 8

Le disposizioni applicative della presente legge che non abbiano carattere regolamentare, sono adottate dalla Giunta Regionale, sentito il parere della competente Commissione Consiliare.

ART. 9

Per l'attuazione degli interventi stabiliti con la presente legge, è disposta, nel triennio 1974-76, la spesa complessiva di L.8.500 milioni così ripartita:

- L. 2.000.000.000 per l'anno 1974
- L. 2.700.000.000 per l'anno 1975
- L. 3.800.000.000 per l'anno 1976

Le annualità vengono iscritte nell'apposito capitolo di spesa del Bilancio di previsione.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzare negli esercizi successivi.

ART. IO

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel "Bollettino Ufficiale" della Regione Puglia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione .

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

Nicola Di Stefano  
Giuseppe Matarrese  
Cosimo Raimondo  
Antonio Somma  
Antonio Ventura

*Nicola Di Stefano*  
*Giuseppe Matarrese*  
*Cosimo Raimondo*  
*Antonio Somma*  
*Antonio Ventura*